



**LICEO CLASSICO STATALE “JACOPONE DA TODI”
CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO
CORSI CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO -
SCIENZE UMANE
SEDE LEGALE: LARGO MARTINO I, 1
06059 TODI (PG)**

Tel.: 075 8942386 ♦ Fax: 075 8949700 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it

Prot. n. 5051/2017 del 17.10.2017

Oggetto: Bando di Selezione per il conferimento di incarico di Medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008

Visto il D.Lgs. n.81/2008, artt.: 25-38-39-40-41-45;

Visto l'Accordo di programma firmato in data 21/05/2009 dai Dirigenti scolastici degli Istituti:

- Liceo “Jacopone da Todi” di Todi
- Circolo Didattico di Todi
- Scuola Secondaria di I grado “Cocchi-Aosta” di Todi
- Istituto Comprensivo “Augusto Ciuffelli” di Massa Martana
- Istituto di Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi” di Todi

con lo scopo, tra gli altri di: *“ottimizzare l’acquisto del servizio offerto dal Medico competente previsto dal D. Lgs n.81/2008, con particolare riferimento agli artt. 38-39-40-41-42, attraverso la stipulazione di un contratto unico con il suddetto medico (da individuare di comune accordo), che regolamenti complessivamente caratteristiche e modalità delle prestazioni sanitarie da effettuarsi nelle singole scuole, ferme restando le specificità delle situazioni in ciascuna Scuola e l’autonomia dei singoli bilanci”;*

Visto il D.I. n.41/2001, art. 34, comma 1,

**l’Amministrazione scolastica scrivente,
quale agente in nome e per conto delle seguenti Istituzioni scolastiche firmatarie dell’Accordo
di programma:**

CODICE MECCANOGRAFICO	DENOMINAZIONE	DIRIGENTE SCOLASTICO
PGPC04000Q	Liceo “Jacopone da Todi” di Todi	Sergio Guarente
PGEE06000L	Circolo Didattico di Todi	Silvana Raggetti
PGMM18600L	Scuola secondaria di I grado “Cocchi-Aosta” di Todi	Silvio Improta
PGIC81400R	Istituto Comprensivo “Augusto Ciuffelli” di Massa Martana	Silvio Improta
PGIS01100D	Istituto di Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi” di Todi	Marcello Rinaldi

CHIEDE

la Vostra migliore offerta, che sarà valutata in termini di offerta economicamente più vantaggiosa, per effettuare il servizio di sorveglianza sanitaria presso le Scuole di cui sopra.

OGGETTO DELL'INCARICO

Nell'ambito dell'incarico, il Medico competente svolgerà la sua attività rapportandosi con ciascuno dei Dirigenti Scolastici, dai quali riceverà le opportune informazioni.

Egli resterà obbligato all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia ed alla predisposizione degli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori, anche secondo quanto concordato e stabilito nelle singole Istituzioni scolastiche autonome (consultazione D.S., R.S.P.P., R.L.S., e D.V.R.).

Per lo svolgimento degli adempimenti di competenza, il Medico avente il titolo di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, dovrà attenersi a quanto previsto dagli artt. 25-39-40-41 del D.Lgs. n. 81/2008 qui di seguito riportati, garantendo, tra l'altro, la propria disponibilità a sottoporre a visita medica tutti gli studenti degli Istituti di cui sopra che fossero coinvolti nei progetti di alternanza scuola-lavoro, e tenendo presente, altresì, la peculiarità rappresentata dalla presenza di un Convitto residenziale presso l'IIS "Ciuffelli-Einaudi" di Todi, assicurando quindi la propria disponibilità a sottoporre a visita medica gli studenti residenti nel Convitto, ove necessario e con particolare riferimento a patologie che non richiedano ricovero ospedaliero, ed inoltre, nel caso di bisogno, la disponibilità ad essere interpellato telefonicamente dall'infermiere di turno al Convitto:

Art. 25

Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il

lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 39

Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
 - b) libero professionista;
 - c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresa nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 40

Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

Art. 41.

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

FIGURE LAVORATIVE SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA SANITARIA

I posti di lavoro delle dotazioni organiche dei singoli Istituti scolastici sono i seguenti:

Liceo "Jacopone da Todi" di Todi
Numero totale dipendenti: 79
Di cui docenti: 62
Ata: 17
Numero dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria: n. Assistenti amministrativi per rischio videoterminali: 7 [di cui n. 5 Ata, n. 1 docente collocato fuori ruolo, n. 1 DSGA]
Per le eventuali altre tipologie di lavoratori ci si riserva di verificare il dato in sede di costituzione del piano di sorveglianza sanitaria

Circolo Didattico di Todi
Numero totale dipendenti: 107
Di cui docenti: 87
Ata: 20
Numero dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria: n. Assistenti amministrativi per rischio videoterminali: 7
Per le eventuali altre tipologie di lavoratori ci si riserva di verificare il dato in sede di costituzione del piano di sorveglianza sanitaria

Scuola Secondaria di I grado "Cocchi-Aosta" di Todi
Numero totale dipendenti: 90
Di cui docenti: 75
Ata: 15
Numero dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria: n. Assistenti amministrativi per rischio videoterminali: 6 [di cui n. 4 Ata, n. 2 docenti collocati fuori ruolo]
Per le eventuali altre tipologie di lavoratori ci si riserva di verificare il dato in sede di costituzione del piano di sorveglianza sanitaria

Istituto Comprensivo "Augusto Ciuffelli" di Massa Martana
Numero totale dipendenti: 54
di cui docenti: 43

Ata: 11
Numero dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria: n. Assistenti amministrativi per rischio videoterminali: 2
Per le eventuali altre tipologie di lavoratori ci si riserva di verificare il dato in sede di costituzione del piano di sorveglianza sanitaria

Istituto di Istruzione superiore "Ciuffelli-Einaudi" di Todi
Numero totale dipendenti: 221
di cui docenti: 107
Ata: 76
Personale educativo: 19
Numero dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria: n. Assistenti amministrativi per rischio videoterminali: 8
ATA laboratorio di chimica: 2
Per le eventuali altre tipologie di lavoratori ci si riserva di verificare il dato in sede di costituzione del piano di sorveglianza sanitaria

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di **anni 3** a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto.

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

La prestazione richiesta sarà retribuita da **ciascuna Scuola, con un compenso di € 35,00 lordi per ciascuna visita dei lavoratori adulti, di € 17,50 lordi per ciascuna visita degli studenti in alternanza scuola-lavoro, ed un compenso forfettario per ciascuna Scuola di € 200,00 lordi annui**, comprensivo di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa.

Il medico aggiudicatario della presente selezione sottoscriverà un Contratto con ciascuno degli Istituti scolastici sopra indicati, recante le indicazioni delle prestazioni in coerenza con quanto indicato nel presente avviso, nel rispetto delle condizioni economiche individuate con il medesimo avviso e delle specifiche esigenze di ciascuna Istituzione scolastica autonoma.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La domanda dovrà essere corredata da curriculum professionale comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento del ruolo di Medico competente:

Art. 38.

Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,

svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico, a pena di esclusione:

- coloro che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivi aggiornamenti;
- coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della professione.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La selezione si effettuerà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente al prezzo offerto ed alla valutazione del *curriculum vitae*.

Il Collegio dei Dirigenti Scolastici si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto.

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente alle richieste.

In mancanza di candidature, il Collegio dei Dirigenti Scolastici procederà alla individuazione ed assegnazione diretta dell'incarico.

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA PARTE ECONOMICA

Per le visite mediche dei lavoratori adulti

Ribasso percentuale da 1 a 9,99 punti 10

Ribasso percentuale da 10 a 19,99 punti 25

Ribasso percentuale da 20 a 29,99 punti 40

Ribasso percentuale da 30 ed oltre punti 50

Per le visite mediche degli studenti in alternanza scuola-lavoro

Ribasso percentuale da 50 ed oltre punti 20

Totale punteggio parte economica - max. punti 70

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE

Punteggio attribuibile alla votazione di laurea - punteggio massimo attribuibile: fino a 100 - punti 5; da 101 a 105 - punti 10; da 106 ed oltre - punti 15

Altre esperienze formative attinenti (corsi, specializzazioni, aggiornamenti, pubblicazioni): max. punti 5

Esperienze lavorative ed incarichi eseguiti nel settore Enti pubblici: massimo punti 10

Totale punteggio curriculum vitae - max. punti 30

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questo Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2017, per via postale o per consegna diretta, un plico indirizzato al Dirigente Scolastico del Liceo classico statale “Jacopone da Todi” - con annesso Liceo scientifico - Largo Martino I n. 1 - 06059 Todi (PG), con l’indicazione sulla busta, in alto a destra, della dicitura “BANDO PER SELEZIONE MEDICO COMPETENTE - 2017”, contenente:

1. domanda datata e sottoscritta per il conferimento dell’incarico, con indicazione di sede professionale, codice fiscale, telefono, telefax, indirizzo e-mail;
2. dichiarazione datata e sottoscritta contenente le seguenti dichiarazioni:
 - di essere in possesso del diploma di Laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione e con uno dei titoli di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e di essere in tal senso iscritto nell’apposito elenco dei medici competenti;
 - di essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, munito delle eventuali autorizzazioni del datore di lavoro;
 - numero e data dell’iscrizione all’Albo professionale, indicando la provincia sede dell’Ordine;
 - di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivi aggiornamenti;
 - dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ed espressione del proprio consenso al trattamento dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4, comma 1, lettera d del D.Lgs. n. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti necessari alla prestazione lavorativa richiesta;
 - copia fotostatica del documento d’identità;
 - curriculum vitae;
 - offerta economica, con indicazione del ribasso percentuale.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.

SOGGETTI PREPOSTI ALL’INDIVIDUAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO

Il Collegio dei Dirigenti Scolastici, costituito da tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti sopra elencati riuniti collegialmente, valuterà le domande secondo i criteri di aggiudicazione e i parametri sopra esposti ed individuerà l’aggiudicatario. La decisione verrà assunta a maggioranza.

Previa consultazione dei R.L.S. di ciascuna Scuola (art. 50 D. Lgs. n. 81/2008), la scelta effettuata sarà poi sottoposta a ratifica degli Organi collegiali competenti di ciascuna Istituzione scolastica.

Todi, 17 ottobre 2017

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sergio Guarente

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39